

Protocollo d'intesa per l'adozione di misure urgenti finalizzate a contenere gli impatti negativi causati dalla presenza dei cinghiali nelle aree urbane e periurbane nonché i danni dagli stessi provocati in ambiente agro-silvo-pastorale**TRA**

- Regione Marche, con sede legale in Ancona, via Gentile da Fabriano, 9 C.f. 80008630420 P.IVA 00481070423, rappresentata dall'Assessore Mirco Carloni domiciliato per le sue funzioni presso, autorizzato alla sottoscrizione del presente Protocollo, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. del, di seguito anche "Regione";
- Unione Provincie Italiane con sede legale in rappresentato da
- Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) con sede legale in Ancona, Corso Garibaldi, 78 rappresentata da ;
- Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche" con sede legale in Ancona, via C. Colombo, n. 106 rappresentato dal Comandante Colonello t.SFP Gianpiero Andreatta;
- Arcicaccia Marche con sede legale in rappresentata da
- Associazione Nazionale Libera Caccia – Marche con sede legale in rappresentata da
- ANUU Migratoristi - Marche con sede legale in rappresentata da
- Enalcaccia – Marche con sede legale in rappresentata da
- EPS – Marche con sede legale in rappresentata da
- Federazione Italiana della Caccia – Marche con sede legale in rappresentata da
- Italcaccia - Marche con sede legale in rappresentata da
- C.I.A con sede legale in rappresentata da
- COLDIRETTI con sede legale in rappresentata da.....
- CONFAGRICOLTURA con sede legale in rappresentata da.....
- A.T.C. AN1 con sede legale in rappresentato da.....
- A.T.C. AN2 con sede legale in rappresentato da.....
- A.T.C. AP con sede legale in rappresentato da.....
- A.T.C. FM con sede legale in rappresentato da da.....
- A.T.C. MC1 con sede legale in Rappresentato da.....
- A.T.C. MC2 con sede legale in rappresentato da.....
- A.T.C. PS1 con sede legale in rappresentato da.....
- A.T.C. PS2 con sede legale in rappresentato da.....

VISTI

- la legge 11/02/1992, n. 157 concernente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e in particolare l'art. 19 disciplinante il controllo della fauna selvatica;
- la Legge 2/12/2005 n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" – e in particolare l'art. 11-quaterdecies comma 5;
- la legge regionale 05/01/1995, n. 7 concernente "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e in particolare l'art. 25 disciplinante il controllo della Fauna selvatica;

- il Regolamento regionale 23 Marzo 2012, n. 3/2012 concernente “Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 645 ss.mm.ii. del 17/05/2018 avente ad oggetto “L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023” e la successiva DGR n. 1469 ss.mm.ii. del 08/11/2018 concernente “Integrazione dell'Allegato A) della D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 "L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023”;

Premesso che

- La Regione, in quanto soggetto preposto alla gestione e al controllo delle specie di fauna selvatica, ha regolamentato, in attuazione all'art. 27bis della L.R. 7/95, la gestione e il prelievo venatorio del cinghiale con il R.R. 3/2012 e, in base alle previsioni di cui all'art. 19 della L. 157/92 e all'art. 25 della L.R. 7/95, ha approvato con la DGR 645/2018 e con la DGR 1469/2018 un Piano quinquennale di controllo numerico del cinghiale;
- in base al R.R. 3/2012 il prelievo venatorio del cinghiale viene esercitato nel territorio regionale con la tecnica della selezione, della girata e della braccata, oltre alla forma individuale e occasionale;
- entro il 31 marzo di ogni anno gli AA.TT.CC., sulla base di un quadro conoscitivo, presentano alla Regione un piano di gestione e prelievo del cinghiale che, a seguito di approvazione, consente di esercitare la caccia;
- sulla base del Piano quinquennale di controllo, gli AA.TT.CC. ogni anno entro il 28 febbraio presentano un Programma Operativo Annuale volto ad organizzare l'attività di controllo e a monitorarne gli esiti che la Regione ha approvato;
- la L. 157/92 prevede all'art. 19 che i piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
- l'art. 25 della L.R. 7/95 stabilisce che le guardie venatorie dipendenti dalle Province possono avvalersi, oltre delle figure previste dalla norma nazionale, di operatori, muniti di licenza, all'uopo espressamente autorizzati dalla Regione, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della provincia;

considerato che

- la presenza del cinghiale in aree urbane e i danni che la specie provoca in ambiente agro-silvo-pastorale rappresentano un serio problema per la salute, per l'incolumità pubblica e per l'impatto economico;
- per limitare gli impatti causati dal cinghiale è necessario adottare interventi di prevenzione ma, vista la limitata efficacia degli stessi, soprattutto un'azione atta alla riduzione numerica delle popolazioni di cinghiale;

- nonostante le norme e gli atti di indirizzo tecnico adottati dalla Regione siano funzionali al raggiungimento dei sopra detti obiettivi, si rende necessario adottare strategie tali da incrementare le azioni e gli impegni per efficientare l'esecuzione dei piani di controllo e di prelievo venatorio;
- le autorità preposte alla gestione della fauna selvatica insieme a quelle competenti in materia di salute e incolumità pubblica nonché a tutte le istituzioni e i soggetti interessati, contribuiscono attraverso un'azione sinergica, condivisa e coordinata ad efficientare l'esecuzione dei piani di controllo finalizzati a ridurre i rischi connessi al fenomeno;

preso atto che

- gli Agenti di Polizia Provinciale preposti all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica sono in numero esiguo nella regione Marche, tale da non poter oggettivamente garantire il servizio necessario;
- con particolare riferimento all'utilizzo di operatori diversi dalle guardie venatorie provinciali per l'attuazione dei piani di abbattimento, e più in generale per le attività e gli interventi di contenimento della presenza della fauna selvatica, la Corte costituzionale con la sentenza n. 21 del 17 febbraio 2021, rivedendo un suo precedente orientamento alla luce di alcune condizioni specifiche di ordine sia normativo sia fattuale, nel frattempo sensibilmente mutate, ha ritenuto che l'integrazione disposta dalla norma regionale dei soggetti che possono partecipare ai piani di abbattimento merita di essere considerata come un'espressione legislativa che aumenta lo standard minimo di tutela ambientale previsto dal comma 2 dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992;

Ritenuto

- che, a seguito del succitato nuovo orientamento della Corte costituzionale, non sia in contrasto con la ratio della disposizione statale la norma regionale che prevede l'ampliamento dei soggetti di cui la Polizia Provinciale può avvalersi per l'attuazione dei piani di abbattimento, e più in generale nelle operazioni di contenimento della fauna selvatica, purchè adeguatamente preparati alla gestione faunistica e sotto il coordinamento della Polizia provinciale stessa; anzi essa è funzionale all'effettivo conseguimento anche delle stesse, prevalenti, finalità di tutela ambientale che altrimenti rischierebbero di rimanere inattuata a causa di un'inadeguata disponibilità di personale qualificato;
- che è altresì necessario colmare un vuoto normativo, quantomeno di disposizioni normative espresse, circa la competenza della Regione e della Polizia Provinciale e delle stesse guardie venatorie volontarie o coadiuttori abilitati ad intervenire in ambito urbano;
- che un riferimento utile per superare "l'incertezza" del quadro normativo atto a legittimare l'intervento della Regione e della Polizia Provinciale, con la collaborazione dei volontari dalla stessa individuati, si rinviene nella legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70, dove è previsto che la Regione può autorizzare gli interventi di contenimento degli ungulati in area urbana richiesti dal sindaco, delegandone l'attuazione alla polizia provinciale, anche mediante il coordinamento delle guardie venatorie volontarie. Normativa che peraltro è stata convalidata circa la sua piena Costituzionalità proprio dalla richiamata Sentenza della Corte Costituzionale n. 21 del 17 febbraio 2021, che ha respinto la impugnazione proposta dal Governo contro detta specifica norma.

- che è indispensabile adottare ogni altra misura utile a ridurre i rischi connessi alla presenza dei cinghiali e rendere il più possibile efficaci gli interventi di controllo della fauna selvatica;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art. 2
Finalità

Con il presente Protocollo d'intesa i soggetti firmatari si impegnano a cooperare per promuovere ed attuare azioni concrete e coordinate di controllo per prevenire o limitare il rischio legato alla presenza dei cinghiali nelle aree urbane e periurbane nonché i danni dagli stessi provocati in ambiente agro-silvo-pastorale

Art. 3
Obiettivi e azioni prioritarie

Le azioni volte a contrastare la presenza e a ridurre numericamente le popolazioni di cinghiale sono riconducibili a specifici interventi riferiti ai contesti urbani e a quelli in territorio agro-silvo-pastorale che sono funzionali anche a prevenire la presenza della specie nelle aree abitate.

Art. 4
Azioni di contenimento del cinghiale in ambiente urbano

La prima esigenza è quella di completare e rendere più chiaro il quadro normativo per dare certezza giuridica agli interventi che debbono essere attuati.

A tal fine i sottoscrittori del presente protocollo concordano circa la necessità e l'utilità di adottare normativa legislativa regionale volta ad assicurare che la Regione, su richiesta del Sindaco, il cui territorio urbano è interessato dalla presenza di cinghiali, che costituiscono pericolo potenziale per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale, possa autorizzare la Polizia provinciale, coadiuvata da Carabinieri Forestali nonché Guardie Venatorie Volontarie e Operatori appositamente abilitati, ad intervenire nelle azioni di controllo numerico dei cinghiali con la garanzia che vengano adottati, dal Sindaco competente, i provvedimenti necessari per la tutela e l'incolumità pubblica nell'attuazione degli interventi.

La Giunta della Regione Marche si impegna pertanto a presentare proposta di legge per dare avvio nel più breve tempo possibile alla procedura finalizzata alla sua approvazione.

Oltre alla definizione del quadro normativo è assolutamente indispensabile adeguare le risorse di personale e mezzi a disposizione delle polizie provinciali per le attività di cui sopra e dunque la Regione si impegna a stanziare, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, le risorse economiche

adeguate per far fronte a tale specifica implementazione, che sarà oggetto di apposita convenzione tra la Regione e le Province.

Per scongiurare la presenza di cinghiale in ambiente urbano, vengono individuate azioni indirette ed azioni dirette.

Azioni indirette: a cura dei Comuni delle Province e comunque dei soggetti gestori delle diverse strade e di tutti i soggetti istituzionali con ruoli operativi in materia.

Le seguenti azioni verranno adottate quando le circostanze di sicurezza lo consentono e sulla base di valutazioni tecniche riferite al territorio di intervento:

- disposizioni che vietino la disponibilità di qualsiasi possibile fonte di cibo di origine antropica per cinghiale, quali rifiuti urbani fuori degli appositi contenitori e cibo per animali domestici in spazi aperti;
- riduzione della disponibilità di siti di rifugio del cinghiale attraverso la manutenzione delle aree verdi;
- allontanamento dei cinghiali attraverso azioni di disturbo che possono prevedere anche l'impiego di cani limiere.
- apposizione nelle strade in cui sono segnalati frequenti attraversamenti di cinghiali di apposita segnalatica in tal senso
- campagne informative alla popolazione con suggerimento di misure di sicurezza, tipo la recinzione di orti, giardini ecc.

Azioni dirette: intese come interventi di rimozione dei cinghiali dalle aree urbane tramite cattura e/o abbattimento che saranno attuati in base a quanto previsto dalla nuova normativa regionale che dovrà essere approvata affinché la Regione, su richiesta del Sindaco, il cui territorio urbano è interessato dalla presenza di cinghiali, che costituiscono pericolo potenziale per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale, possa autorizzare la Polizia provinciale, coadiuvata da Carabinieri Forestali nonché Guardie Venatorie Volontarie e Operatori appositamente abilitati, ad intervenire nelle azioni di controllo numerico dei cinghiali con la garanzia che vengano adottati, dal Sindaco competente, i provvedimenti necessari per la tutela e l'incolumità pubblica nell'attuazione degli interventi. In relazione alle modalità operative in attuazione della predetta normativa da definirsi più dettagliatamente e da condividere appunto in un protocollo operativo, i soggetti sottoscrittori del presente atto si impegnano a costruire e condividere detto protocollo operativo contemporaneamente e parallelamente all'iter approvativo della legge e comunque entro 30 giorni dall'approvazione della legge.

Art. 5

Azioni di contenimento del cinghiale in territorio agro-silvo-pastorale

Al fine di limitare i danni alle produzioni agricole e nel contempo evitare rischi alla pubblica incolumità, oltre ad adottare interventi di prevenzione, si opererà per intensificare interventi atti a contenere numericamente la popolazione di cinghiale.

L'azione di riduzione numerica verrà perseguita attraverso l'attuazione dei piani di prelievo venatorio e di controllo numerico del cinghiale.

Piani di prelievo venatorio

La Regione si impegna ad approvare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, piani di prelievo venatorio che consentiranno di esercitare la caccia in forma selettiva del cinghiale per 11 mesi all'anno, oltre al prelievo nelle forme individuali e collettive.

Nei contesti territoriali interessati da episodi di danneggiamento alle produzioni agricole verranno adottati piani di prelievo venatorio per assicurare una densità agro-forestale del cinghiale entro i limiti della sostenibilità degli impatti.

Piani di controllo del cinghiale

In via preliminare i soggetti preposti, quali gli AA.TT.CC. - le Associazioni degli Agricoltori ed i loro associati – le Associazioni Venatorie con i propri cacciatori, si impegnano per adottare le misure di prevenzione dei danni previste dal Piano di controllo regionale.

Affinchè il Piano quinquennale di controllo del cinghiale, declinato nei Programmi Operativi Annuali (POA) di ogni A.T.C. delle Marche, possa essere attuato garantendo un adeguato livello di efficacia i soggetti preposti, individuati nella Regione Marche – nei Corpi di Polizia Provinciale – nei Gruppi Carabinieri Forestale - negli AA.TT.CC. – nelle Associazioni Venatorie e relativi operatori volontari – nelle Associazioni degli Agricoltori e relativi imprenditori agricoli, si impegnano ad adottare le seguenti misure per quanto di competenza:

- realizzazione di continue e costanti azioni di riduzione della popolazione di cinghiale, attraverso cattura e/o abbattimento diretto, in tutte le aree poste in divieto di caccia e non in cui vengono rilevati danni alle produzioni agricole e in quelle indicate nei POA;
- esecuzione di interventi di controllo della popolazione di cinghiale nei casi in cui non vengano raggiunti i Piani minimi di abbattimento in attività di esercizio venatorio;
- esecuzione di tutti gli interventi di controllo diretto della popolazione di cinghiale previsti dai POA approvati dalla Regione;
- predisposizione di elenchi di selescacciatori di cinghiale, abilitati allo scopo, che dichiarano la disponibilità a fornire collaborazione per eseguire interventi di controllo che potranno essere forniti sia al personale di Polizia Provinciale che agli imprenditori agricoli, a seguito di richiesta circostanziata, per realizzare interventi ai sensi delle DGR n. 1469/2018;
- impegno della Polizia Provinciale di coinvolgere e coordinare tutti i soggetti abilitati al ruolo di operatori addetti al controllo del cinghiale, che dichiarano di fornire disponibilità a collaborare, per realizzare gli abbattimenti con le tecniche ritenute più opportune, quali abbattimenti selettivi, in girata e braccata;
- collaborazione dei Carabinieri Forestali in merito al coordinamento per l'attuazione delle azioni come definite dalla Cabina di regia di cui al successivo articolo 6;

- sostegno degli AA.TT.CC. nell'attività di coordinamento ed in particolare di costante monitoraggio delle azioni di controllo realizzate ai sensi della DGR n. 645/2018

Art. 6

Cabina di regia e monitoraggio delle azioni

I soggetti coinvolti nelle azioni sopra indicate si impegnano a creare un gruppo di coordinamento tecnico, che verrà convocato dalla Regione Marche, finalizzato sia per produrre protocolli tecnici di dettaglio, nel rispetto di quanto previsto dal presente protocollo nonché dagli strumenti tecnici di settore e dalla normativa vigente, sia per monitorare costantemente i risultati conseguiti, relazionando con cadenza annuale (entro il 31 gennaio) alla Regione, per ogni provincia delle Marche a cui parteciperanno: un Sindaco referente dell'ANCI, un referente della P.F. Caccia e pesca nelle acque interne e della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche, il responsabile del Corpo di Polizia Provinciale, un rappresentante del Gruppo Carabinieri Forestale, un referente di ogni AA.TT.CC. territorialmente competenti, un rappresentante designato dalle Associazioni degli Agricoltori, un rappresentante designato dalle Associazioni Venatorie.

La cabina di regia potrà all'esigenza chiamare a partecipare agli incontri tutti i soggetti che si ritenga possano fornire contributi per conseguire gli obiettivi previsti.

La cabina di regia si riunirà in prima seduta entro un mese dalla sottoscrizione del protocollo e quindi secondo un piano di attività concordato dalla cabina di regia stessa e comunque all'esigenza quando richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti.

Art. 7

Durata del presente protocollo

Il presente protocollo mantiene efficacia sino al termine di validità del Piano di controllo regionale del cinghiale attualmente vigente, ovvero sino al 31 dicembre 2023.